

## **Allegato A**

**REGOLAMENTO del Fondo finalizzato a forme di mitigazione di rischio di credito degli intermediari finanziari vigilati, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 e della DGR n. 1364/2014**

### **INDICE**

#### **DEFINIZIONI**

#### **A. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO**

#### **B. FINALITÀ DEL FONDO E RISORSE FINANZIARIE**

#### **C. MODALITÀ OPERATIVE**

#### **D. SOGGETTI BENEFICIARI**

#### **E. OPERAZIONI AMMISSIBILI**

#### **F. NATURA DELLA GARANZIA**

#### **G. MISURA DELLA GARANZIA**

#### **H: DURATA DELLA GARANZIA**

#### **I. REGIME DI AIUTO**

#### **L. CUMULABILITA'**

#### **M. RICHIESTE DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO**

#### **N. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE**

#### **O. VARIAZIONI E CONTROLLI**

#### **P. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

#### **Q. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO**

#### **R. ATTIVAZIONE DEL FONDO**

#### **S. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INSOLVENZA NEL CASO IN CUI IL FONDO REGIONALE VENGA UTILIZZATO COME FONDO MONETARIO**

#### **T. RECUPERO DEL CREDITO E IMPUTAZIONE DELLA PERDITA NEL CASO IN CUI IL FONDO REGIONALE VENGA UTILIZZATO COME FONDO MONETARIO**

#### **U. EVENTUALI CONGUAGLI A FAVORE DEL FONDO**

#### **V. CONTROLLI E RENDICONTAZIONI PERIODICHE**

#### **DEFINIZIONI**

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "Fondo regionale", indica il Fondo finalizzato a forme di mitigazione di rischio di credito degli intermediari finanziari vigilati, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della

Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 e affidato in gestione secondo quanto previsto all'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta n. 1364/2014 a favore delle piccole, medie e grandi imprese, anche di tipo artigiano e cooperativo. Il Fondo verrà utilizzato sia per garantire direttamente le imprese, sia in forma di *tranchés cover* finalizzato a definire, con uno o più soggetti richiedenti e con Banche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385, operazioni a struttura segmentata (*tranchés*) nelle quali il Fondo assume una quota di prima perdita;

- b) "Gestore" indica il Gestore del Fondo;
- c) "Regolamento De Minimis" indica il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 marzo 2013, n. C 83;
- d) "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI": indica il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato della Commissione Europea con Decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
- e) "Dirigente regionale competente per materia", indica il dirigente della Regione Emilia-Romagna al quale vengono delegati gli atti in materia di gestione del Fondo e di autorizzazione come definiti dal presente Regolamento, dalle disposizioni contrattuali e dalle Deleghe definite dal presente regolamento;
- f) "Soggetti Finanziatori", indica le "Banche" che concedono i finanziamenti;
- g) "Garanzia", indica la garanzia prestata a favore dei Soggetti Beneficiari finali dai Gestori, nelle forme consentite;
- h) "PMI", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che:
- i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003;
  - per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; non si usa attualmente la definizione di imprese non "in difficoltà" ai sensi della disciplina 244 della UE, punti 10 e 11;
- i) "Banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- l) "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB) e successive modificazioni;

- l) "Portafoglio di finanziamenti" indica un insieme di finanziamento, riferiti a soggetti beneficiari finali, aventi caratteristiche comuni quali, a titolo esemplificativo, forma tecnica utilizzata, durata minima o massima dell'intervento, garanzie richieste, periodo di accensione del finanziamento ecc;
- m) "Tranched cover" operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti è isolata attraverso forme di protezione di tipo personale o fondi monetari;
- n) "Tranche junior" indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie, garantita dal junior cash collateral, che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
- o) "Tranche senior": indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie il cui rischio di credito resta in capo al soggetto erogante (originator), avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alle tranche junior e mezzanine;
- p) "Tranche mezzanine": indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie il cui rischio di credito si colloca tra la tranche junior e la tranche senior. Ha un grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alle tranche junior e maggiore rispetto alla tranche senior;
- q) "Cash collateral" indica i fondi monetari costituiti in pegno in favore del soggetto erogante (originator), rispettivamente a copertura di tranche junior e di eventuali tranche mezzanine del portafoglio di esposizioni creditizie;
- r) "Punto di stacco e spessore" indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le tranche con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale di una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie;
- s) "*Rump up*" indica il periodo entro il quale deve essere costituito il portafoglio;
- t) "Investimenti", indica gli investimenti materiali ed immateriali effettuati – successivamente alla data di richiesta della garanzia - nel territorio regionale attraverso il finanziamento sostenuto dalla garanzia del soggetto gestore;
- u) "Finanziamenti a medio - lungo termine", indica i finanziamenti – deliberati successivamente alla assegnazione del Fondo al Gestore - di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI a fronte di Investimenti;
- v) "Tasso di riferimento" indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.123. Il tasso è pubblicato su internet all'indirizzo:  
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>;
- z) "Insolvenza" indica l'inadempienza definitiva dell'impresa con conseguente richiesta di escussione della garanzia inviata dalla Banca finanziatrice al Gestore;

## **A. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO**

**A.1.** Il Gestore potrà utilizzare le risorse del Fondo regionale secondo i criteri definiti nella tabella contenuta al punto 5.2, Allegato 1 alla **Deliberazione di Giunta 1364 del 23 luglio 2014 e ss.mm.** – **AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e di seguito riportati:**

Forma tecnica	Fondo di garanzia anche finalizzato alla copertura di prime perdite su operazioni di portafoglio ed al rilascio di fidejussioni
Vincoli	- In caso di copertura di prime perdite su operazioni di portafoglio: quota massima a carico del fondo 5,5% - Indicazione sull'attivazione di altri soggetti pubblici e/o privati per la copertura delle ulteriori perdite sullo stesso portafoglio
Quota di garanzia massima sul singolo finanziamento	80,00%
Periodo di <i>rump up</i> o di utilizzo del Fondo	84 mesi dall'avvio del contratto
Data di deliberazione dei finanziamenti garantiti attraverso il Fondo	I finanziamenti devono essere deliberati dalle banche successivamente all'affidamento del Fondo
Regime di aiuto per le imprese beneficiarie	De minimis - regolamento (UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013
Imprese ammesse al servizio di garanzia	Le imprese ammesse dal nuovo regolamento (UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 - De Minimis
Moltiplicatore minimo Strumento di garanzia proposto/Fondo	8
Tipologia dei finanziamenti garantiti	a) Sostegno della liquidità aziendale b) Rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, anche attraverso la forma di prestiti partecipativi c) Realizzazione di progetti di ristrutturazione finanziaria d) Progetti di investimento
Garanzia massima per singola impresa	I limiti devono essere coerenti con quanto previsto dal nuovo regolamento (UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 - De Minimis
Tipologia di imprese beneficiarie	Imprese ed enti del terzo settore esercenti attività economica aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna

Costo della Garanzia per le imprese	<p>a) Per la parte di garanzia fornita dal fondo la commissione di garanzia per le imprese è pari a “0”</p> <p>b) Dovrà essere evidenziata la commissione una tantum per la quota di garanzia a carico del soggetto proponente, eventualmente differenziata per classe di rischio dell’impresa.</p>
Tassi di interesse praticati dalle banche sui finanziamenti garantiti tramite il Fondo	Le condizioni per i finanziamenti dovranno essere evidenziate nella proposta e migliorative rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo e specificate secondo uno schema che tenga conto della natura dell’operazione della classe di rischio e delle garanzie prestate.
Riserva del Fondo per segmenti di dimensione aziendale	<p>Almeno il 60% del Fondo sarà riservato a favore di micro e piccole imprese</p> <p>In caso di <i>tranchèd cover</i> tale vincolo riguarderà il portafoglio oggetto dell’intervento</p>
Settori ammessi (ATECO 2007)	B – C – D – E – F -G - H – I – J
Durata minima e massima della garanzia	18 mesi - 10 anni

## B. FINALITÀ DEL FONDO E RISORSE FINANZIARIE

**B.1.** Il Fondo è regionale ed è concesso dalla Regione ai gestori finalizzato sia a garantire direttamente le imprese, anche tramite il rilascio di fidejussioni sia alla concessione di garanzie anche su portafogli di finanziamenti, il cui rischio di credito associato risulti segregato attraverso la costituzione di fondi monetari e/o operazioni di cartolarizzazione sintetica che consentano di scomporre il portafoglio in segmenti con diversi gradi di rischio, intervenendo alla copertura delle prime perdite.

**B.2.** Il fondo si caratterizza come fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio di vigilanza del Gestore, con destinazione vincolata alle finalità specifiche e con contabilità separata.

**B.3.** Il Fondo ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, tale importo potrà essere incrementato con successivi atti della Regione e /o attraverso appositi accordi con altri enti /Fondi.

## C. MODALITÀ OPERATIVE

**C.1.** Il Fondo Regionale può essere impiegato nelle seguenti modalità:

- Fondo monetario destinato alla costruzione di portafogli di finanziamenti garantiti; la responsabilità della Regione verso le Banche finanziatrici è limitata esclusivamente alla consistenza del Fondo medesimo;
- Rilascio di fidejussioni;
- Costruzione di portafogli di garanzia oggetto di *tranchèd cover*, operazione attraverso la quale il portafoglio in questione viene scomposto in tranche di diversa *seniority ed* il rischio

di credito associato alla *junior tranche*, che sopporta le prime perdite, risulta coperto da un *cash collateral* (ad esempio, un fondo monetario costituito in pegno).

## **D. SOGGETTI BENEFICIARI**

**D.1.** Sono beneficiarie della agevolazione prestata attraverso il fondo regionale le imprese che hanno accesso alle operazioni indicate nei successivi paragrafi D.2., D.3. e D.4.

**D.2.** Le imprese beneficiarie della agevolazione e gli enti del terzo settore esercenti attività economica devono operare in uno dei settori (classificazione ISTAT delle attività produttive 2007) compresi alle lettere B – C – D – E – F -G - H – I – J – L – M – N- P – Q – R - S.

**D.3.** I beneficiari:

D.3.1. devono essere iscritti nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

D.3.2. dovranno essere attive all'atto di erogazione del finanziamento;

D.3.3. dovranno disporre del DURC in corso di validità alla presentazione della domanda e all'erogazione del finanziamento oggetto della domanda;

D.3.4. devono essere in regola con i pagamenti all'erario, certificandosi attraverso autodichiarazione del cliente all'interno della modulistica appositamente predisposta dal gestore per tale agevolazione;

D.3.5. non devono essere in incaglio o sofferenza su finanziamenti a medio lungo termine, così come risulta dalla Centrale dei rischi aggiornata;

D.3.6. che ai sensi del reg. UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 "*de minimis*", art. 4, c 6 lettera a) non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei propri creditori. Le imprese diverse dalle PMI, devono trovarsi, inoltre, in una situazione comparabile ad un rating del credito pari almeno a B-;

D.3.7. dovranno essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Gestore e in possesso dei requisiti di merito creditizio sufficienti ad ottenere la garanzia.

D.3.8. Deve essere allegata alla richiesta di garanzia l'ultimo bilancio approvato l'ultima dichiarazione dei redditi;

D.3.9. devono presentare sull'ultimo bilancio approvato un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 5%; per le micro e le piccole imprese l'indice è un elemento non obbligatorio al fine dell'ammissibilità al fondo;

D.3.10. Le imprese in fase di start-up devono allegare alla richiesta di garanzia apposito *business plan* triennale;

D.3.11. devono essere enti del terzo settore che svolgano attività di impresa, in quest'ultimo caso potranno essere derogate le condizioni D.3.1, D3.3., D.3.6., D.3.9.

**D.4.** Almeno il 60% del Fondo sarà riservato a favore di micro e piccole imprese. In caso di *tranchés cover* tale vincolo riguarderà il portafoglio oggetto dell'intervento.

**D.5.** Le modalità di valutazione economica e finanziaria dei soggetti beneficiari finali sono predisposte dal Soggetto Gestore per la presa d'atto da parte del Dirigente regionale competente per materia.

## **E. OPERAZIONI AMMISSIBILI**

**E.1.** Sono ammissibili alla agevolazione attraverso il fondo regionale nuovi finanziamenti chirografari a m/l termine finalizzati:

- al reintegro del capitale circolante;
- al rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, anche attraverso la forma di prestiti partecipativi;
- al sostegno della liquidità aziendale;
- alla realizzazione di progetti ristrutturazione finanziaria, quali la sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine e in essere presso il sistema bancario e finanziario nonché il consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve;
- a progetti di nuovi investimenti materiale e immateriali per lo sviluppo aziendale, per l'innovazione di processo e di prodotto, organizzativa, tecnologica, commerciale, per l'ammodernamento delle attrezzature, degli arredi e dei macchinari, per la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni, per la riduzione dei consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli edifici esistenti adibiti a stabilimento produttivo e nei processi produttivi, per l'installazione di impianti di cogenerazione, trigenerazione, quadrigenerazione ad alto rendimento, per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia nonché per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, riciclo dei rifiuti, interventi in campo ambientale;
- alla garanzia sulla cessione di crediti di imposta.

## **F. NATURA DELLA GARANZIA**

**F.1.** La garanzia fornita direttamente o parte di un portafoglio oggetto di tranced cover attraverso il fondo regionale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta, e come tale potrà essere escussa nelle modalità e nei termini previsti dalle convenzioni tempo per tempo vigenti tra i singoli gestori e le Banche finanziatrici.

## **G. MISURA DELLA GARANZIA**

**G.1.** La garanzia sarà prestata, a seconda della fascia di rating in cui si colloca l'impresa beneficiaria, fino ad un massimo dell'80% dell'importo del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante (importo massimo garantito). Nell'ambito dell'importo massimo garantito, la garanzia copre fino all'80% del debito residuo dell'impresa nei confronti del soggetto finanziatore alla data dell'insolvenza.

**G.2.** La garanzia alle imprese fornita direttamente o che viene a fare parte della segmentazione di portafoglio coperta dal Fondo Regionale viene prestata anche tramite i fondi rischi o altre risorse messe a disposizione dai soggetti gestori.

**G.3.** L'importo massimo della garanzia pubblica, qualunque sia l'ammontare del finanziamento o della locazione finanziaria sottostante, deve essere conforme con quanto previsto dal nuovo regolamento (UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013.

## **H: DURATA DELLA GARANZIA**

**H.1.** La durata della garanzia diretta o nelle operazioni che verranno a comporre il portafoglio coperto dal Fondo regionale deve avere durata minima di 18 mesi e non può eccedere i 120 mesi, qualunque sia la durata del finanziamento o della locazione finanziaria sottostante.

## **I. REGIME DI AIUTO**

**I.1.** La concessione della garanzia determina a favore dei Soggetti Beneficiari Finali un aiuto concesso ai sensi del Regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di importanza minore ("de minimis").

**I.2.** Il modello di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo da adottare è quello notificato ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 (Decisione della Commissione Europea del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N182/2010 Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, Prot. 7643 del 19 luglio 2010) e aggiornamenti successivi.

**I.3.** Per quanto riguarda le grandi imprese, è applicato lo stesso regime di aiuto previsto per le piccole e medie imprese, salvo il diverso metodo di calcolo dell'ESL che in questo caso si basa su calcolo di un tasso di insolvenza netto pari al 13,3% sull'importo garantito.

## **L. CUMULABILITA'**

**L.1.** Le garanzie presidiate dal fondo regionale seguono le regole di cumulo, sugli stessi costi ammissibili, previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

## **M. RICHIESTE DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO**

**M.1. Termini di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve arrivare al Gestore che le prenderà in esame secondo il protocollo di arrivo.

**M.2. Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione alla garanzia devono essere inoltrate al Gestore su apposito modulo di richiesta predisposto dal soggetto gestore e correttamente compilate; sono improcedibili le richieste arrivate al Gestore non conformi al suddetto modulo o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale.

**M.3. Documentazione relativa ai soggetti richiedenti** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla garanzia, i Soggetti Richiedenti devono inviare al Gestore la documentazione richiesta dal Gestore stesso secondo le modalità previste.

**M.4. Autorizzazione a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani** - Il gestore ammette le operazioni che superano il processo valutativo di merito agevolativo e creditizio, attivando ogni possibile verifica che i soggetti beneficiari finali risultino economicamente e finanziariamente sani e che presentino caratteristiche tali da garantire adeguate capacità di rimborso. Il gestore valuterà ogni singola operazione nonché il portafoglio complessivo di operazioni coperte dal fondo.

La metodologia di valutazione del merito creditizio sarà sviluppata dal Gestore sulla base di criteri oggettivi. La metodologia sulla valutazione del Gestore verrà trasmessa anche al Dirigente regionale competente per materia, per l'opportuna presa d'atto, unitamente al Regolamento per la concessione della garanzia.

## **N. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE**

**N.1. Comunicazione del numero di posizione** - Il Gestore assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo.

**N.2. Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al Gestore. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

**N.3. Termine per la delibera** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate all'organo deliberativo del Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 4 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

**N.4. Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

**N.5. Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 1 mese dalla data della richiesta del Gestore stesso.

**N.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** - Il Gestore comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione al Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera. Tale principio generale è derogabile in casi particolari e motivati in "20 giorni". Il Gestore del Fondo deve comunicare ai soggetti finanziatori l'avvenuta concessione o il rigetto-della garanzia, trasmettendo copia della comunicazione dell'esito.

**N.7. Antimafia** — L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

**N.8. Disponibilità** — L'ammissione al Fondo è deliberata dal Gestore subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo. Il Gestore comunica tempestivamente, con Avviso da pubblicare sul Sito Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai Soggetti Richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso pubblicato sul Sito Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**N.9. Comunicazioni al Gestore** - I Soggetti Richiedenti, e/o i soggetti finanziatori, devono comunicare al Gestore eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

## **O. VARIAZIONI E CONTROLLI**

**O.1. Richiesta di variazione** – Per la conferma della garanzia a valere sulla agevolazione, i Soggetti Richiedenti e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del Gestore in caso di variazioni:

- delle altre garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;

- delle finalità relative all'intervento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nel periodo di validità della garanzia fornita tramite il Fondo Regionale;
- della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130.

**O.2. Istruttoria delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto N per le richieste di ammissione.

**O.3. Controlli** - Sulle operazioni, vengono svolti controlli e verifiche orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti concessi sulla base delle disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento e negli appositi atti assunti dal Gestore. Eventuali direttive relative ai controlli possono essere proposte dal Dirigente regionale competente per materia e recepite con proprio atto.

## **P. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

**P.1. Termine per l'erogazione** — relativamente ad ogni singola garanzia, almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del fondo deve essere erogato entro 6 mesi dalla delibera .

**P.2. Contratto di finanziamento e condizioni economiche** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e il gestore ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.

**P.3.** Le condizioni per i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Regionale dovranno essere e migliorative rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo secondo la natura dell'operazione e la classe di rischio e delle garanzie prestate.

**P.4. Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, soltanto se la proroga è richiesta e motivata con riguardo a cause oggettive, che hanno impedito l'erogazione.

**P.5. Decorrenza dell'intervento del Fondo** – L'intervento del Fondo regionale nelle operazioni di tranced cover si avrà anche durante la costruzione dei portafogli. La garanzia ha effetto dalla data della Delibera del Gestore o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.

**P.6. Informazioni sul soggetto beneficiario finale** — Il Gestore o la Regione Emilia-Romagna potranno richiedere al soggetto finanziatore le informazioni ritenute utili ai fini dei controlli relativamente all'operatività del Fondo Regionale.

## **Q. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO**

Tale procedura si applica alla garanzia diretta e non ai portafogli di fondi monetari/tranced cover, le quali troveranno specifiche modalità nei contratti con le singole banche e puntualmente inviati alla conoscenza della Regione.

**Q.1. Avvio delle procedure di recupero del credito** - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, contestualmente, al

Gestore, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta insolta, anche parzialmente, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

**Q.2. Revoca dei finanziamenti**— Fermo restando il termine di cui al punto Q.1, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti entro 12 mesi dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Gestore entro 12 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

Per i finanziamenti non assistiti dalla controgaranzia del Fondo Centrale di garanzia per le PMI ex l. 662/1996, i soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti entro 90 giorni dalla scadenza dei medesimi ed i soggetti finanziatori devono darne contestuale comunicazione al Gestore.

**Q.3. Intimazione del pagamento** — L'intimazione del pagamento di cui al punto 10.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

- diffida di pagamento;
- decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente;

Il Gestore, in collaborazione con il soggetto finanziatore, si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

**Q.4.** La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di istituire uno specifico regolamento da concordare con i gestori per disciplinare le procedure di recupero delle operazioni deteriorate e/o inserite nel portafoglio coperto tramite il Fondo regionale.

## **R. ATTIVAZIONE DEL FONDO**

Tale procedura si applica alla garanzia diretta e non ai portafogli di fondi monetari/tranched cover, le quali troveranno specifiche modalità nei contratti con le singole banche e puntualmente inviati alla conoscenza della Regione.

**R.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo.** L'attivazione del fondo potrà avvenire dopo l'intimazione del pagamento ai soggetti beneficiari.

**R.2. Documentazione** — I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del Fondo:

- copia della delibera di concessione del finanziamento;
- copia del contratto di finanziamento;
- copia dell'atto di erogazione;
- copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- copia dell'atto di intimazione di pagamento;
- indicazione della data dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita ai punti Q.1. e Q.2;
- la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

- copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento;

- copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno formalizzato la richiesta. Tale documentazione può essere anche mutuata da altri soggetti coinvolti nella filiera della garanzia.

**R.3. Inefficacia** - La garanzia è inefficace qualora il Soggetto Finanziatore non dimostri di avere effettivamente espletato le procedure di recupero del credito.

**R.4. Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** — A conclusione dei primi tentativi di recupero e, comunque, nei termini previsti dal punto R.1 la banca finanziatrice procede al recupero dell'insoluto dal fondo.

**R.5. Termine per la liquidazione della perdita** - Il Gestore liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Gestore stesso in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, l'importo della garanzia ai soggetti finanziatori. Detta liquidazione avverrà nei termini previsti dalle Convenzioni in essere tra il Gestore e i soggetti finanziatori.

**R.6. Procedure di recupero** — La banca finanziatrice potrà procedere ad esercitare le ulteriori azioni di recupero anche in nome e per conto del gestore fino alla chiusura definitiva delle azioni stesse, ad esclusione delle operazioni incluse in portafogli oggetto di *tranchéd cover*.

**R.7. Restituzione al Fondo delle somme recuperate dal soggetto richiedente** — Le somme recuperate dal soggetto finanziatore e dal Gestore a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al Fondo entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

**R.8. Relazione sulle attività di recupero** — Il Gestore predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del Dirigente regionale competente per materia.

**R.9. Liquidazione della perdita** — Il Dirigente regionale competente per materia prende atto della liquidazione della perdita che viene recepita con proprio atto formale.

## **S. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INSOLVENZA NEL CASO IN CUI IL FONDO REGIONALE VENGA UTILIZZATO COME FONDO MONETARIO**

**S.1.** Nei termini previsti dalle Convenzioni in essere tra i soggetti finanziatori e i Gestori, i medesimi, a seguito della richiesta di escussione della garanzia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, liquidano la somma a carico del fondo regionale, al netto delle somme già versate dall'impresa insolvente.

**S.2.** La liquidazione della somma relativa all'insolvenza a carico del fondo regionale è effettuata nei limiti dell'esistenza di disponibilità del fondo medesimo e nel rispetto dei vincoli posti dal presente regolamento.

**S.3.** I gestori del fondo presentano annualmente alla Regione Emilia-Romagna l'elenco delle somme liquidate, corredate di tutte le necessarie informazioni, per la relativa presa d'atto.

**S.4.** I gestori del fondo acquisiscono dalle banche e dagli intermediari finanziari un'attestazione da cui risultino le somme già versate dall'impresa insolvente a titolo di restituzione del finanziamento o di pagamento dei canoni.

## **T. RECUPERO DEL CREDITO E IMPUTAZIONE DELLA PERDITA NEL CASO IN CUI IL FONDO REGIONALE VENGA UTILIZZATO COME FONDO MONETARIO**

**T.1 Diritto di regresso** - A seguito della liquidazione della perdita alle banche e agli intermediari finanziari, i gestori del fondo acquisiscono, per conto della Regione, il diritto di regresso sull'impresa insolvente per le somme pagate a carico del fondo regionale e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime. Il diritto di regresso comprende il capitale, gli interessi, gli interessi legali e le spese che il Gestore del fondo, per conto della Regione, ha sostenuto o comunque sosterrà per il recupero del credito.

**T.2. Surrogazione legale** - Il gestore del fondo è surrogato, per conto della Regione, in tutti i diritti spettanti alle banche e agli intermediari finanziari in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

### **T.3. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO**

**T.3.1.** Entro 45 giorni dalla avvenuta liquidazione, a favore dei soggetti finanziatori, della somma corrispondente agli importi garantiti, i gestori del fondo avviano, direttamente o tramite un soggetto terzo incaricato, le procedure di recupero del credito.

**T.3.2.** Per avvio delle procedure di recupero del credito si intende che i gestori del fondo - o il soggetto terzo incaricato - abbiano quanto meno proceduto:

- alla diffida di pagamento;
- alla presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo;
- alla transazione stragiudiziale su posizioni insolventi;
- in caso di procedure concorsuali, alla presentazione di una istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente;
- oppure, nel caso in cui i gestori del fondo non provvedano essi stessi alle azioni di recupero, ad incaricare un soggetto terzo affinché esperisca anche le sopra elencate azioni.

### **T.4. IMPUTAZIONE DEFINITIVA DELLA PERDITA AL FONDO REGIONALE**

**T.4.1.** Nel rispetto dei termini del presente Regolamento in ogni caso i gestori provvederanno a liquidare le richieste di escussione dei soggetti finanziatori direttamente con le risorse del fondo, mentre l'imputazione definitiva al fondo regionale della perdita sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero.

**T.4.2.** L'ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall'importo della garanzia escussa le somme che, a ogni titolo, vengano recuperate all'esito delle predette procedure. Tali somme sono calcolate al netto delle spese di recupero, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali.

**T.4.3.** Il Dirigente Regionale competente per materia prende atto dell'imputazione definitiva della perdita al fondo regionale per irrecoverabilità del credito a condizione che gli sia stata trasmessa una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non si ritiene utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito e che il suddetto Dirigente esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione.

## **U. EVENTUALI CONGUAGLI A FAVORE DEL FONDO**

**U.1.** A seguito della conclusione delle procedure di recupero e della deliberazione di irrecuperabilità definitiva del credito, al fondo regionale vengono accreditate, a conguaglio, le somme eventualmente recuperate.

**U.2.** Nel caso in cui, a seguito di una transazione con l'impresa insolvente, le suddette somme siano recuperate con versamenti periodici da parte del debitore, il gestore del fondo versa le stesse nel conto corrente presso il quale il fondo è depositato.

## **V. CONTROLLI E RENDICONTAZIONI PERIODICHE**

**V.1.** Il gestore è tenuto a presentare al Dirigente regionale competente per materia le rendicontazioni annuali sulla gestione del fondo, indicando le operazioni di tranced cover e i soggetti pubblici e/o privati che intervengono nella copertura di ulteriori tranches di perdite sullo stesso portafoglio su cui interviene il fondo regionale.

**V.2.** Le modalità del controllo sulla gestione del Fondo sono definite da una apposita determinazione del Dirigente regionale competente per materia.